

Adunanza del 24 agosto 1914

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i Consiglieri Anacleto, Beneduce, Guerra, Parretti, Rosmini e Verardo; il Direttore Generale Corci ed i Sindaci Rainaldi e Barcati.

È giustificata l'assenza del Consigliere Clerici.

Rischio di guerra nei trasporti marittimi.

Il Vice Presidente, riferendosi alle comunicazioni fatte nella precedente adunanza circa il proposito del Governo di assumere la riassicurazione del rischio di guerra nei trasporti marittimi, e l'intendimento di affidare la gestione di questo servizio, per conto dello Stato, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, informa i Collegati che, in adempimento della deliberazione del Consiglio, il Comitato Permanente ha esaminato lo schema di proposta compilato dal Direttore Generale del Credito e della Previdenza d'accordo col Direttore Generale della Marina Mercantile, ed officiosamente comunicato al Direttore Generale dello Istituto ed a lui.

dy

Tale esame è stato fatto in una riunione dei membri del Comitato permanente alla quale è intervenute anche lo stesso Direttore Generale del Credito e della Previdenza. D'accordo con lui sono stati formulati alcuni criteri fondamentali che possono essere base e condizione della prestazione che dal Governo è richiesta allo Istituto Nazionale per il servizio onde trattasi.

Il Comitato Permanente poi, adunatosi questa mattina, ha deliberato di presentare i detti criteri fondamentali al Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole, e di questa deliberazione è stato già informato il Presidente, il quale non aveva potuto presiedere l'adunanza, ed ha manifestato la sua piena adesione.

Ciò premesso, il Vice Presidente invita il Consigliere Segretario a dare lettura del testo approvato dal Comitato Permanente, che qui di seguito si trascrive:

1°) L'assicurazione copre i rischi di furti, di distruzione, danneggiamento, arresto e interruzione di viaggio, per fatto di potenza belligerante, esclusi i casi dipendenti da contrabbando di guerra, violazione di blocco, assistenza ostile ed insurre,

vanza degli ordini delle autorità competenti.

Le indennizze per danni indiretti rispetto alla nave e al carico è limitato ai casi di arresto, non seguito da preda, e di interruzione del viaggio, ed è del 5% annuo sul capitale assicurato, conteggiato a giorni, oltre paghe e spanzatiche per l'equipaggio secondo risultanze del contratto annuo.

2°) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per conto e nello interesse dello Stato, riassicura compagnie nazionali di sicurtà, ed eccezionalmente compagnie estere fino al 90% del rischio di guerra. È data facoltà alla Commissione di cui appresso di fissare tale limite.

Possono ottenere la riassicurazione oltre le Compagnie di Sicurtà, le mutue assicuratrici fra armatori nazionali che posseggano nel complesso più di 25.000 tonnellate di stazza lorda.

207

La determinazione delle condizioni di polizza, e dei premi nei limiti del 1/2 al 5% a viaggio, e il controllo dei sinistri saranno attribuiti ad apposita Commissione composta di rappresentanti dei Ministeri competenti e dello Istituto Nazionale.

L'Istituto per questo servizio terrà gestione separata e avrà diritto al rimborso di ogni sua spesa.

3) La riassicurazione dei rischi di guerra, con per

La nave come per il carico, non può essere fatta se non
preesistente assicurazione generale di almeno il 50% per i
rischi ordinari di navigazione, salva alla Commissione
re di cui sopra la facoltà di elevare detto limite. Per
le Compagnie di navigazione e per gli armatori
che posseggano più di 25.000 tonnellate di stazza
lorda è ammessa la auto assicurazione di sopra det-
ti rischi ordinari che sia preesistente ed organizzata
con fondi speciali di bilancio.

4°) L'assicurazione dei rischi di guerra è
limitata, nel totale, all'80% del valore dei corpi.
Il valore della nave non può essere superiore a quello
risultante da precedenti assicurazioni ordinarie per
i rischi della navigazione, e in nessun caso potrà
superare i limiti di cui all'art. 4 della legge N° 184
del 22 giugno 1913.

5) La riassicurazione si intende rescissa se la
nave non intraprenda il viaggio nel termine convenuto
in polizza, e sarà rimborsata all'assicurato una parte
del premio nella misura da stabilirsi dalla Com-
missione di cui sopra.

6) Il Ministero della Marina determinerà qua-
li viaggi non possano essere intrapresi da navi assicurate
per i rischi di guerra.


7°) La riassicurazione si riferisce

- 1) alle navi nazionali
- 2) ai carichi esportati e importati da o per l'Italia viaggianti su navi nazionali o neutre, purché debitamente già assicurate per il rischio speciale di guerra.

Il Vice Presidente, dopo un breve scambio di idee e di impressioni fra i presenti, pone in votazione la seguente proposta di deliberazione, che è approvata a voti unanimi:

Il Consiglio
 prende atto delle comunicazioni del Comitato Permanente in merito all'intendimento del Governo di affidare all'Istituto i servizi inerenti alla riassicurazione del rischio di guerra nelle assicurazioni marittime, per conto e nell'interesse dello Stato,
 approva le condizioni che dovrebbero, secondo le comunicazioni del Comitato, formare base della prestazione da parte dell'Istituto dell'opera che gli è richiesta dal Governo, nella intesa che all'incarico della riassicurazione sopraindicata si provveda mediante apposita Commissione nominata dal Governo con rappresentanza dell'Istituto,
 dà mandato al Comitato Permanente, considerata l'urgenza, di prendere ogni altra deliberazione necessaria

drj



saria a tal fine, salvo, ove occorra, la ratifica del Consiglio
 e delibera, fin d'ora, di delegare il Direttore
 Generale a rappresentare l'Istituto nella Commissione
 predetta.

Dopo di che, il Vice Presidente dichiara sciolta
 l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

Imyke

Il Direttore Generale

Tomini

Il Consigliere Segretario

Dopmuy, censore